Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 61**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 marzo 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **1025**.

Approvazione del nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 2. — SCIARRETTA

LEGGE 14 febbraio 1974, n. **37**.

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 15 febbraio 1974, n. **38**.

Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

a) al termine del primo comma, dopo le parole « dal piano stradale », sono aggiunte le parole: « Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30 »;

b) al secondo comma, le parole « Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri », sono sostituite dalle seguenti: « Per gli autobus e filobus a due o più assi è consentita la lunghezza di 12 metri ».

Art. 2.

All'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

a) al quarto comma, le parole « Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due o più assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani, il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 190 quintali; qualora si tratti di autobus o filobus destinati ad altri usi, esso può raggiungere 170 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre o più assi »;

b) al sesto comma, dopo le parole « 145 quintali complessivamente », sono aggiunte le seguenti: « Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato raggiunga 120 quintali ».

Art. 3.

All'articolo 221, punto 6), del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, viene apportata la seguente aggiunta: « Per gli autobus e i filobus l'inscrivibilità va verificata in una fascia d'ingombro il cui raggio minore sia di metri 5,30 e larga metri 6,70 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 febbraio 1974, n. **39**.

Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *a*);

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a*), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di

effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perché pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati non inquadrati nella qualifica di gestore ai sensi dell'articolo 1 perché privi delle abilitazioni prescritte all'articolo 4 della presente legge;

b) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere;

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di stazione e di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella qualifica di ausiliario di fermata, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè carenti del requisito delle 150 giornate di effettive prestazioni nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

d) i dipendenti degli incaricati di stazione e di fermata di cui all'art. 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 3.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera *a*);

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a*), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

d) i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 4.

Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento:

che la posizione giuridica che dà titolo ad esso ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sia posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge; hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che a tale data si trovino ad adempiere agli obblighi militari, ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nella qualifica di gestore e a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nelle qualifiche di ausiliario di fermata e di guardiano.

L'ammissione all'inquadramento nella qualifica di gestore è altresì subordinata al possesso delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci; l'ammissione all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata, al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre. Tali abilitazioni dovranno essere conseguite, in base ad appositi programmi, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il diritto a conseguire la nomina nella qualifica d'inquadramento è subordinato al possesso del titolo di studio di licenza di scuola elementare e dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per le qualifiche di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina.

Art. 5.

Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è effettuato d'ufficio — ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere *c*) dei predetti articoli, i quali dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda d'inquadramento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — in base a graduatorie formulate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi d'istituto, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1971 e la data di entrata in vigore della presente legge, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed unitario maggiormente rappresentative. A parità di punteggio la preferenza è data dall'età.

I soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a*), sono collocati in graduatoria prima degli altri aventi titolo all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata.

Compete al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominare le commissioni compartimentali per la formulazione delle graduatorie di inquadramento, alle quali parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle tre qualifiche, stabilite in n. 161 unità per la qualifica di gestore, in n. 12 unità per la qualifica di ausiliario di fermata e in n. 1757 unità per la qualifica di guardiano.

Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari, coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti indicati al terzo comma dell'articolo 4 e coloro i quali nel termine di sessanta giorni dalla partecipazione dell'invito non raggiungano il posto d'organico loro assegnato. Decadono altresì dal diritto alla nomina quei soggetti i quali, sia anteriormente sia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano venuti a versare nelle condizioni previste all'articolo 19, numeri 3) e 4), del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

I posti non coperti dai decaduti vanno conferiti a coloro che seguono in graduatoria e che non avevano potuto conseguire la nomina per mancanza di disponibilità.

Art. 6.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, numero 425.

In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di età o, se inquadrati nella qualifica di gestore, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, secondo la tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti fino al 60° anno.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

Art. 7.

Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Art. 8.

Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età previsti dalla tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i 10 anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato ufficiali e personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto, salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere nei ruoli del personale delle navi traghetto con le qualifiche iniziali contemplate dal quadro n. 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i marittimi versanti nelle seguenti condizioni:

a) abbiano effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 270 giornate di servizio come contrattisti sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato;

b) risultino iscritti nelle liste di imbarco degli uffici esercizio navigazione di Messina o Civitavecchia alla data del 1° maggio 1973;

c) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) risultino in possesso degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge medesima. L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determina le modalità per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo, tenendo conto dell'età, dell'anzianità di servizio e sentite le organizzazioni sindacali.

Le assunzioni dovranno essere contenute per ciascuna qualifica entro il limite della rispettiva pianta organica, salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e saranno disposte con decreto ministeriale in relazione alle esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le assunzioni stesse saranno effettuate, per ciascuna qualifica, fino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e con precedenza rispetto alle assunzioni nella stessa qualifica mediante concorsi pubblici o interni, fatta eccezione per i vincitori dei concorsi già banditi ed in corso di svolgimento e da svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Il personale stesso è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di età viene iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, alla Cassa di previdenza marinara.

Art. 11.

In deroga al divieto di cui al precedente articolo 9 potranno essere ancora utilizzati con contratto di diritto privato, secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ma comunque non oltre i limiti di età, di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'ordine:

1) coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano in attesa dell'assunzione nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

2) coloro che abbiano superato il limite di età di cui al precedente articolo 9, purché siano in possesso di tutti gli altri requisiti.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Art. 13.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, farà carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La copertura dell'onere per l'anno 1974 verrà assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 — rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 — e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 febbraio 1974, n. **40**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è così modificato:

« Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità.

Art. 2.

In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sarà integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 febbraio 1974, n. 41.

Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attività superino la durata di tre giorni.

Art. 2.

I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonchè l'ubicazione dell'esercizio.

La prescrizione di cui al precedente comma potrà essere adempiuta anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.

La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione.

I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.

Art. 3.

Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attività.

Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potrà invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessità, programmi adeguati di chiusure per turni delle aziende.

Art. 4.

L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.

Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura e, quando la legge preveda obblighi al riguardo, gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda inoltrata.

Art. 5.

Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attività in giorni e periodi diversi, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.

Inoltre il sindaco con propria ordinanza può prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sarà fissato.

Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 è punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1973.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Giovanni D'Adamo;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Agostino Stellato è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Giovanni D'Adamo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 96

(1734)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Vincenzo Muscari, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Massimo De Maria, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Vincenzo Muscari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1974
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 99

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Islamabad e circoscrizione territoriale del consolato generale in Karachi (Pakistan).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Islamabad (Pakistan) con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto della capitale federale, la provincia della frontiera nord-occidentale e le zone tribali.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Karachi (Pakistan) è stabilita come segue: le province del Sind e del Baluchistan.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974
Registro n. 384, foglio n. 33

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 19 aprile 1973 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico con sede a Milano, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 27.000.000.000 (lire ventisettemiliardi) ripartito in quote di partecipazione nominativa di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1974.

Autorizzazione alla Bankers Trust Company - New York, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Bankers Trust Company - New York, per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

La Bankers Trust Company - New York è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un capitale proprio pari al controvalore di Lit. 2 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(1908)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Technedil - Salone italiano delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Technedil - Salone italiano delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche » che avrà luogo a Napoli dal 19 al 30 giugno 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Capannuccia S.p.a. di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1971 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta La Capannuccia S.p.a. di Bagno a Ripoli (Firenze), con effetto dal 2 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 13 aprile 1971;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Capannuccia S.p.a. di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1702)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette nei giorni 18, 27 e 28 febbraio 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 18, 27 e 28 febbraio 1974 per effetto della astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici delle imposte dirette si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, è accertato nei giorni 18, 27 e 28 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(1988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Determinazione, per la campagna vitivinicola 1973-74, del prezzo di acquisto e di vendita dell'alcole consegnato all'A.I.M.A. rispettivamente nei periodi 1° gennaio-27 gennaio 1974 e 28 gennaio-15 agosto 1974, in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti comunitari integrativi ed applicativi n. 1171/71 del 3 giugno 1971, n. 2292/71 del 26 ottobre 1971, n. 1930/73 del 16 luglio 1973 e n. 2069/73 del 27 luglio 1973, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1973-74;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1973 recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1973-74;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 30 novembre 1973;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana dal 1° gennaio 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 197/74 del 25 gennaio 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana dal 28 gennaio 1974;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi di acquisto e di vendita, per la campagna vitivinicola 1973-74, dell'alcole consegnato all'A.I.M.A. rispettivamente nei periodi 1° gennaio-27 gennaio 1974 e 28 gennaio-15 agosto 1974 in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

Nell'adunanza del 14 febbraio 1974;

Ha deliberato:

Art. 1.

Per l'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 1° gennaio-27 gennaio 1974, in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche per la campagna vitivinicola 1973-74, il prezzo di acquisto dell'alcole medesimo dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di L. 488,16 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa la imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnato all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo art. 3, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buon gusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di lire 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Art. 2.

Per l'alcole consegnato all'A.I.M.A nel periodo 28 gennaio-15 agosto 1974, in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche per la campagna vitivinicola 1973-74, il prezzo di acquisto dell'alcole medesimo dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di lire 512,64 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnato all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo art. 4, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buon gusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di lire 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Art. 3.

L'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 1° gennaio-27 gennaio 1974 è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 515,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973;

b) L. 415,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al punto 12 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973;

c) L. 70,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

Art. 4.

L'alcole consegnato all'A.I.M.A. nel periodo 28 gennaio-15 agosto 1974 è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 541,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del punto 10 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973;

b) L. 441,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al punto 12 della deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973;

c) L. 70,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

Art. 5.

Salvo quanto stabilito ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 per l'alcole consegnato all'A.I.M.A. nei periodi 1° gennaio-27 gennaio 1974 e 28 gennaio-15 agosto 1974 sono confermate le condizioni e modalità contenute nella deliberazione A.I.M.A. 30 novembre 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 328 del 21 dicembre 1973.

Art. 6.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro-presidente: FERRARI-AGGRADI

(1695)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a contrassegnare con uno stampato accessorio i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale Sanfaustino.

Con decreto ministeriale n. 1451 del 15 febbraio 1974 la Società idrologica umbra, con sede in Massa Martana, provincia di Perugia, è autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale naturale « Sanfaustino », di cui al decreto ministeriale n. 1322 del 14 ottobre 1972, anche con lo stampato accessorio di forma ovale sul quale, in caratteri neri, si legge « Acqua minerale naturale Sanfaustino, è utile per stomaco fegato intestino, è pure indicata per le calcolosi renali ed epatiche, Massa Martana (Perugia).

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1451. Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il citato decreto ministeriale n. 1322 del 14 ottobre 1972.

(1766)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore della carità di Novara ad istituire un corso di specializzazione in fisiokinesiterapia presso la scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S./52 in data 11 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore della carità di Novara, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in fisiokinesiterapia, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 284, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti in data 3 agosto 1972 e in data 28 agosto 1972 dalla sig.na Lucia Andreini avverso il giudizio di « non matura » formulato dalla prima commissione di esami di maturità classica presso il liceo-ginnasio « Vivona » di Roma nell'anno scolastico 1971-72.

(1711)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 126, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal collocatore principale sig. Ciuci Nicola, avverso la decisione n. 5880 del 15 marzo 1972 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale era stata respinta l'istanza presentata dall'interessato in data 7 dicembre 1971, al fine di ottenere il riconoscimento di proprie infermità come dipendenti da causa di servizio.

(1709)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.761.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.843.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891)

Autorizzazione al comune di Cremona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Cremona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.041.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.503.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 945.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.460.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.716.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Vercelli viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.196.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione al comune di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Novi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Varese viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.484.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 521.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1974, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.841.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 1° marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	657 —	—	—	652,60	—	—	—	652,60
Dollaro canadese	—	—	674 —	—	—	664 —	—	—	—	674 —
Franco svizzero	—	—	208 —	—	—	206,80	—	—	—	206,85
Corona danese	—	—	103,60	—	—	103,25	—	—	—	103,28
Corona norvegese	—	—	114,50	—	—	114,55	—	—	—	114,57
Corona svedese	—	—	140,20	—	—	140,70	—	—	—	140,75
Fiorino olandese	—	—	234 —	—	—	233,05	—	—	—	233 —
Franco belga	—	—	16,20	—	—	16,12	—	—	—	16,13
Franco francese	—	—	135,50	—	—	134,10	—	—	—	134 —
Lira sterlina	—	—	1484,90	—	—	1482,30	—	—	—	1482,30
Marco germanico	—	—	245 —	—	—	243,25	—	—	—	243,25
Scellino austriaco	—	—	33,14	—	—	33,05	—	—	—	33,04
Escudo portoghese	—	—	25,50	—	—	25,60	—	—	—	25,60
Peseta spagnola	—	—	11,10	—	—	11,05	—	—	—	11,08
Yen giapponese	—	—	2,26	—	—	2,26	—	—	—	2,26

Media dei titoli del 1° marzo 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,450
» 5 % (Ricostruzione)	97,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
» 5 % (Città di Trieste)	99,025
» 5 % (Beni esteri)	95,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,050
» 5,50 % » » 1968-83	92,650
» 5,50 % » » 1969-84	93,150
» 6 % » » 1970-85	97,650
» 6 % » » 1971-86	97,525
» 6 % » » 1972-87	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	652,55
Dollaro canadese	674,25
Franco svizzero	206,80
Corona danese	103,23
Corona norvegese	114,535
Corona svedese	140,455
Fiorino olandese	232,865
Franco belga	16,128
Franco francese	133,95
Lira sterlina	1482,40
Marco germanico	243,25
Scellino austriaco	33,04
Escudo portoghese	25,575
Peseta spagnola	11,107
Yen giapponese	2,256

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 26 febbraio 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1974, n. 58, il valore della Corona svedese deve intendersi di Lit. 139,65 anzichè di Lit. 139,6.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche n. 2 dell'11 febbraio 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando n. 211.1.8

Bando di concorso a quindici borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Comunicati Italo-American Medical Education Foundation Ltd.

Bando di concorso a venti borse di studio per gli Stati Uniti riservate a ricercatori italiani che operino nell'ambito della medicina e biologia.

Bando di concorso a trentacinque borse di studio riservate a laureati in medicina e chirurgia degli anni 1971-72 o 1972-73, oppure a studenti di medicina iscritti per il presente anno accademico al VI anno di corso.

Bando di concorso a quaranta borse di studio riservate a studenti di medicina italiani del V e VI anno di corso.

(1902)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Petrella Enrico, nato a Milano il 7 giugno 1931 . . . . punti 100 su 100
2. Bossini Alfredo, nato a Roma il 21 marzo 1936 . . . » 99 »
3. Brancaccio Diego, nato a Chiavenna il 16 settembre 1939 . . . . . » 99 »
4. Castellani Alfonso, nato a Padova il 15 marzo 1939 . . . . . » 98 »
5. Buccianti Gherardo, nato al Cairo il 5 settembre 1940 . . » 96 »
6. Graziani Giorgio, nato a Desio il 31 gennaio 1941 . . . . . . » 96 »
7. Buoncristiani Umberto, nato a Foligno il 12 novembre 1939 . . . . . . » 95 »
8. Chiarulli Giovanni Davide, nato ad Acquaviva delle Fonti il 30 dicembre 1935 . . » 95 »
9. Locatelli Francesco, nato a Sedrina il 22 ottobre 1941 . . . . punti 95 su 100
10. Sessa Adalberto, nato a Milano l'8 aprile 1938 . . . . » 95 »
11. Guarnieri Gianfranco, nato a Padova il 5 aprile 1941 . . . . » 94 »
12. Biagini Marco, nato a Barce il 17 ottobre 1940 . . . . » 93 »
13. Esposito Elio, nato a Napoli il 24 febbraio 1939 . . . . » 93 »
14. Gilli Paolo, nato a Sabbioncelli S. Vittore il 30 aprile 1940 . . . . » 93 »
15. Imbasciati Enrico, nato a Lecco il 6 luglio 1940 . . . . » 93 »
16. De Santo Natale Gaspare, nato a Cosenza il 23 ottobre 1937 . . . . . » 92 »
17. Romagnoni Marco, nato a Milano il 1° maggio 1939 . . . . » 92 »
18. Giangrande Alberto, nato a Mandello del Lario il 26 gennaio 1940 . . . . . » 91 »
19. Bazzato Giorgio, nato a Mira il 12 novembre 1938 . . . . » 90 »
20. Rovelli Enrica, nata a Milano il 13 ottobre 1939 . . . . » 90 »
21. Barbiano Di Belgioioso Giovanni, nato a Terdobbiate il 1° ottobre 1939 . . . . . » 87 »
22. Pilosio Luciano, nato a Latisana il 20 febbraio 1930 . . . . » 87 »
23. Scatolini Gabriella, nata a Roma il 26 giugno 1938 . . . . » 85 »
24. Stangherlin Pietro, nato ad Avezzano il 4 marzo 1938 . . . . » 85 »
25. Rizzo Gaetano, nato a La Spezia il 1° settembre 1941 . . . . » 80 »
26. Bonadonna Antonio, nato a Napoli il 15 ottobre 1936 . . . . » 75 »
27. Palla Roberto, nato a Subbiano il 7 dicembre 1940 . . . . » 74 »
28. Albertazzi Alberto, nato a Bologna il 31 ottobre 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(1718)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 24 settembre 1973 e modificata con decreto ministeriale 12 ottobre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Baccarani Carlo Paolo, nato a Modena il 24 gennaio 1937 . . . . punti 100 su 100
2. Bruttini Giampaolo, nato a Genova l'8 marzo 1939 . . . . » 100 »
3. Casoli Angelo, nato a Varese il 20 aprile 1934 . . . . » 100 »
4. Fornarola Vittorio, nato a Penne il 14 maggio 1937 . . . . » 100 »

5. Pansadoro Vito, nato a Roma il 27 novembre 1939 . . punti 100 su 100
6. Secreto Giorgio, nato a Milano il 31 dicembre 1940 . » 100 »
7. Giongo Augusto, nato a Brescia il 18 gennaio 1940 » 95 »
8. Mazza Giorgio, nato a Venezia il 23 settembre 1939 . » 95 »
9. Mennini Bruno, nato a Savona il 16 novembre 1935 . » 95 »
10. Pisetta Franco, nato ad Albiano il 10 ottobre 1939 » 95 »
11. Scopelliti Antonio, nato a Reggio Calabria il 9 gennaio 1939 » 95 »
12. Bianchi Marco, nato a Trieste il 16 dicembre 1939 . » 90 »
13. Bighi Giuliano, nato a Ferrara il 7 febbraio 1933 » 90 »
14. Campagnoli Marco, nato a Genova il 5 luglio 1937 . » 90 »
15. Di Sandro Loreno, nato a Pontedera il 10 febbraio 1941 . » 90 »
16. Foresio Antonio, nato a Campi Salentina il 12 novembre 1933 . » 90 »
17. Foti Antonio, nato a Milazzo il 23 gennaio 1932 . » 90 »
18. Giammarinaro Antonio, nato ad Hammam-lif (Tunisia) il 5 settembre 1942 . » 90 »
19. Perfetti Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1941 » 90 »
20. Petracco Sergio, nato a Trieste il 6 maggio 1939 . » 90 »
21. Sacca Vincenzo, nato a Tripoli il 25 dicembre 1937 . » 90 »
22. Salvia Giovanni, nato a Catania il 16 dicembre 1938 . » 90 »
23. Valentino Rodolfo, nato a S. Vito al Tagliamento il 24 febbraio 1934 . » 90 »
24. Vitali Giovanni, nato a Fermo il 3 dicembre 1940 . » 90 »
25. Chiumarulo Carmine, nato a Bari il 26 febbraio 1940 . . . . . » 88 »
26. Falqui Vincenzo, nato a Cagliari l'11 settembre 1942 . . » 88 »
27. Santini Raoul, nato a Fonni il 9 febbraio 1938 » 88 »
28. Boffo Vittorio, nato a Roma il 6 settembre 1941 . » 86 »
29. Balta Domenico Maria, nato a Manfredonia il 5 gennaio 1932 . » 85 »
30 Rizzotti Alberto, nato a Villafranca il 24 agosto 1939 » 85 »
31. Zolfanelli Roberto, nato a Roma il 24 marzo 1940 » 85 »
32. Di Santo Vincenzo, nato a Mola di Bari il 22 dicembre 1938 . . » 84 »
33. Argento Vito, nato a Polignano a Mare l'8 febbraio 1922 . . » 83 »
34. Abbolito Antonino, nato a S. Maria Capua Vetere il 6 settembre 1939 . » 80 »
35. Arpe Giuseppe, nato a Vezzano Ligure il 22 agosto 1933 . » 80 »
36. Brambilla Ernesto, nato a Cassano d'Adda il 4 febbraio 1935 » 80 »
37. Burelli Maurizio, nato ad Umbertide l'11 febbraio 1942 » 80 »
38. Carbone Paolo, nato a Canicattini il 30 agosto 1936 » 80 »
39. Cicchetti Fabio, nato a Milano il 27 agosto 1940 . » 80 »
40. Giani Francesco, nato a Figline Valdarno il 15 febbraio 1933 . . » 80 »
41. Pettinelli Ugo, nato a Roma il 21 marzo 1934 » 80 »
42. Polidori Maurizio, nato a Derna l'11 ottobre 1939 » 80 »
43. Putti Francesco, nato a Roma il 20 settembre 1927 . . . . . » 80 »
44. Aragona Carlo, nato a Milazzo il 6 ottobre 1941 » 79 »
45. Costantino Egidio, nato a Carlentini il 27 novembre 1937 . . . . » 78 »
46. Cucchiara Giuseppe, nato a S. Teresa Riva l'11 febbraio 1941 . . . . . . punti 78 su 100
47. Fiocchi Natale, nato a Vigevano il 12 maggio 1929 . . . . » 78 »
48. Ancarani Enzo, nato a Milano il 20 gennaio 1940 . . . . » 77 »
49. Alberti Contardo Natale, nato a Sanremo il 25 dicembre 1939 . . . . . » 75 »
50. Cappello Rocco, nato a Taormina il 17 novembre 1938 » 75 »
51. Mazzoni Franca Maria, nata a Genova il 25 maggio 1933 . . . . » 75 »
52. Petrone Umberto, nato a Fontanarosa il 13 ottobre 1934 . . . . » 75 »
53. Sparano Giovanni, nato a Casola di Caserta l'11 marzo 1938 . . . . » 75 »
54. Mantovani Ranieri, nato a Siena il 6 marzo 1942 . . . . » 74 »
55. Milano Agesilao, nato a S. Benedetto Ullano il 17 aprile 1933 . . . . . . » 74 »
56. Furbetta Antonio, nato a Camerino il 1° giugno 1939 . . . . » 73 »
57. D'Andrea Tonino, nato a Roccamontepiano il 19 gennaio 1939 . . . . . . » 72 »
58. Fontana Dario, nato a Reggio Emilia il 5 gennaio 1940 . . . . » 72 »
59. Pascucci Luigi, nato a Gualdo Tadino il 2 gennaio 1939 . . . . » 72 »
60. Volpi Roberto, nato a Roma il 29 settembre 1941 . . . . » 72 »
61. Barberi Giovanni, nato a Roma il 20 settembre 1939 . . . . » 70 »
62. Bellafiore Salvatore, nato a Marsala l'8 settembre 1923 » 70 »
63. Berra Sandro, nato a Milano il 29 settembre 1938 . . . . » 70 »
64. Canino Vittorio, nato a Mondovì il 20 novembre 1939 . . . . » 70 »
65. Cappuccilli Enrico, nato a Badolato il 10 febbraio 1939 . . . . » 70 »
66. Catalano Enzo, nato a Roma il 27 marzo 1929 . . . . » 70 »
67. Cruciani Enrico, nato a Roma il 19 luglio 1939 . . . . » 70 »
68. Cucuzza Salvatore, nato a Vizzini il 1° luglio 1939 . . . . » 70 »
69. Del Basso Paolo, nato a Napoli il 15 luglio 1934 . . . . » 70 »
70. Ferrara Umberto, nato a Sarno il 19 luglio 1936 . . . . » 70 »
71. Fossati Manlio, nato a Marina di Pietrasanta il 1° maggio 1938 . . . . . » 70 »
72. Giampetruzzi Vincenzo, nato a Taranto il 2 novembre 1934 . . . . » 70 »
73. Indorato Sebastiano, nato a Sommatino il 28 aprile 1934 . . . . » 70 »
74. Madonia Sergio, nato a Palermo il 6 giugno 1940 . . . . » 70 »
75 Martini Ettore, nato a L'Aquila il 13 marzo 1937 . . . . » 70 »
76. Ruoppolo Andrea, nato a Porto Empedocle il 5 settembre 1924 . . . . . » 70 »
77. Salimbè Franco, nato a Caserta il 23 novembre 1931 . . . . » 70 »
78. Salomone Marcello, nato a Taranto il 9 ottobre 1930 . . . . » 70 »
79. Scavuzzo Luigi, nato ad Enna il 10 aprile 1939 . . . . » 70 »
80. Siggillino Ivano, nato a Vicenza il 25 marzo 1938 . . . . » 70 »
81. Siligardi Graziano, nato a Rubiera il 19 ottobre 1931 . . . . » 70 »
82. Viganò Pietro, nato a Villasanta il 5 settembre 1936 . . . . » 70 »
83. Zorzetto Giuseppe, nato a Villaga il 17 marzo 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(1720)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di botanica dell'Università di Torino.

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di botanica dell'Università di Torino, si svolgeranno presso l'istituto di botanica dell'Università di Torino con inizio il giorno 20 marzo 1974 p.v. alle ore 9, viale P. A. Mattioli n. 25 (Valentino).

(1918)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 13 al Bollettino Ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 18 febbraio 1974 il decreto ministeriale 6 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1974, registro n. 14 Finanze, foglio n. 159, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1970.

(1717)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 2223 in data 12 dicembre 1972 relativa alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1969;

Vista la successiva deliberazione n. 2206 in data 27 aprile 1973 relativa alla sostituzione di un componente della suddetta commissione;

Considerato che il dott. Vincenzo Paternò, chiamato a far parte della commissione, è stato collocato a riposo;

Ritenuto di dover procedere ad una ulteriore modifica del provvedimento di nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 11 del 5 giugno 1972;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica dei precedenti provvedimenti citati nelle premesse il dott. Carlo Plazzi, vice prefetto ispettore, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso sopra indicato in sostituzione del dott. Vincenzo Paternò, collocato a riposo.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

La presente deliberazione sarà pertanto pubblicata, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Siena, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto (8) giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena e dei comuni interessati.

Firenze, addì 5 dicembre 1973

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(1730)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario laboratorista vacante nel comune di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/2890 del 1° ottobre 1973 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Visto il decreto n. 327/74 dell'11 febbraio 1974 del medico provinciale di Forlì;

Vista la nota n. 613/6651 del 17 gennaio 1974 dell'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario laboratorista del comune di Rimini, è costituita come segue:

Presidente:

Martino dott. Antonio, funzionario in servizio presso l'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Montroni prof. Luigi, ordinario fuori ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Gentile prof. Giuseppe, ordinario di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;

Baroni dott. Michele, veterinario comunale igienista del comune di Rimini.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale di Bologna.

Art. 2.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'istituto di clinica medica veterinaria di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 11 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(1731)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1973, n. **34.**

Provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere iniziative destinate a favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature (compreso l'acquisto delle aree fabbricabili occorrenti) destinati alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e ad utilizzazioni di legname.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo precedente possono essere concesse le provvidenze previste dalla presente legge alle cooperative agricole e a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli, nonchè alle consorterie. Tali organismi devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare unicamente la produzione agricola, zootecnica o di legname dei propri soci.

Art. 3.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere iniziative destinate alla costituzione ed alla conduzione di stalle sociali con le relative attrezzature, nonchè di impianti e attrezzature annesse dà adibire alla gestione in comune di aziende agricole e di allevamenti bovini, compreso l'acquisto delle aree fabbricabili occorrenti.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le predette attività devono essere svolte in forma collettiva da cooperative agricole, da loro consorzi o da consorterie ed associazioni di produttori e di allevatori.

Le stalle sociali e gli altri impianti devono essere destinati ad uso comune e nell'esclusivo interesse dei soci.

Art. 4.

Gli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge sono inclusi nei piani della programmazione economica regionale.

Per l'ammissione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge, le cooperative agricole o i loro consorzi, le associazioni di produttori e le altre organizzazioni devono essere legalmente costituiti in base a statuto preventivamente approvato dall'amministrazione regionale, possedere i requisiti prescritti ed avere adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato in materia di cooperative agricole e di associazioni fra i produttori agricoli.

La concessione dei contributi è subordinata al preventivo impegno scritto di non distogliere gli impianti e le attrezzature indicate negli articoli 1 e 3 dall'uso cui sono destinati per un periodo di almeno venti anni a partire dalla data del collaudo delle opere, pena la restituzione del contributo.

Nelle zone ove saranno realizzate le opere di cui all'art. 3 e per le aziende che beneficeranno dei servizi collettivi non saranno applicabili altre provvidenze legislative, nè quelle previste dal provvedimento deliberativo del consiglio regionale n. 115 del 15 giugno 1963, limitatamente alla costruzione e sistemazione dei fabbricati rustici (stalle, fienili, concimaie).

Art. 5.

E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura, rispettivamente, del sessanta per cento per le iniziative previste all'art. 1 e del settanta per cento per le iniziative previste all'art. 3, nelle spese effettive ritenute ammissibili dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'acquisto delle aree fabbricabili e nelle spese per la costruzione degli impianti e l'installazione delle attrezzature.

Potrà essere, altresì, autorizzata la concessione di mutui bancari integrativi a tasso agevolato, assistiti dal concorso dello Stato o della Regione nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e delle leggi statali in materia di credito agrario, per un importo pari alla differenza tra le spese effettive di cui al comma precedente e l'ammontare dei contributi.

L'amministrazione regionale potrà facilitare il ricorso al credito agrario di cui al comma precedente mediante la concessione di fideiussione bancaria regionale.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in base alla presentazione di stati di avanzamento dei lavori, debitamente controllati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

I contributi per le iniziative indicate nell'art. 1 possono essere concessi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di precedenti impianti di proprietà di cooperative agricole o di consorzi ed associazioni di produttori agricoli.

Art. 6.

I contributi previsti all'art. 5 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o provvedimenti dello Stato, della Comunità economica europea e di altri enti pubblici; gli eventuali contributi già concessi a' sensi delle sopraindicate norme saranno conteggiati in diminuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Potranno essere costruiti direttamente dall'amministrazione regionale e con spese a totale carico regionale gli impianti e le relative attrezzature previsti dall'art. 1 che rivestano rilevante importanza o che siano di interesse per tutto il territorio regionale o che, avuto riguardo al tipo delle produzioni agricole, interessino vaste zone agricole; che abbiano una notevole capacità lavorativa e, comunque, di almeno 30 quintali di latte giornalieri o di un corrispondente quantitativo di prodotti caseari, di almeno 10.000 quintali annui di frutta, di almeno 3000 quintali annui di uva e di quantitativi assimilabili di altri prodotti agricoli; che attuino le operazioni previste dall'art. 1 esclusivamente per le principali produzioni agricole, zootecniche e di lavorazione di legname aventi rilevante importanza per l'economia agricola della Valle d'Aosta.

La gestione degli impianti di cui sopra sarà affidata a cooperative agricole, o loro consorzi, e ad associazioni di produttori agricoli, mediante stipulazione di convenzioni regolanti i rapporti fra l'amministrazione regionale e organismi gestori che diano garanzia di funzionalità e di capacità tecnica ed amministrativa per la gestione degli impianti stessi.

Decorsi i cinque anni dall'inizio della gestione, gli organismi gestori dovranno corrispondere all'amministrazione regionale una quota annua pari all'1,50 % del costo effettivo delle opere e delle attrezzature.

All'amministrazione regionale è riservata la designazione di uno dei membri del collegio sindacale degli enti gestori.

Art. 8.

Alle cooperative agricole, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori agricoli che intendano costruire gli impianti di cui all'art. 1, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 7, potranno essere concessi all'amministrazione regionale contributi in conto capitale nelle spese effettive ed accertate, nella misura del 75 % delle spese stesse.

Le opere di cui al comma precedente dovranno essere appaltate mediante licitazione privata con elenco delle ditte concordato con l'amministrazione regionale.

Potrà essere, altresì, autorizzata la concessione di mutui bancari integrativi a tasso agevolato, assistiti dal concorso dello Stato o della Regione nel pagamento degli interessi, a' sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e delle leggi statali in materia di credito agrario, per un importo pari alla differenza tra le spese effettive e l'ammontare dei contributi in conto capitale.

L'amministrazione regionale potrà facilitare il ricorso al credito agrario di cui al comma precedente mediante la concessione di fideiussione bancaria regionale.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi analoghi previsti da leggi o da provvedimenti dello Stato, della Comunità economica europea e di altri enti pubblici; gli eventuali contributi già concessi a' sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione di quelli previsti dalla presente legge.

Agli organismi cooperativi ed associativi di cui alla presente legge, che fruiscono di contributi dallo Stato o dalla Comunità economica europea, l'amministrazione regionale può facilitare il ricorso al credito agrario mediante la concessione di fideiussione bancaria.

Art. 9.

Gli impianti costruiti ai sensi dell'art. 7 potranno essere ceduti in proprietà agli organismi cooperativi ed associativi che ne facciano richiesta e che gestiscono gli impianti stessi, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) stipulazione di atto notarile con il quale gli organismi si impegnano a restituire il 30 % della spesa occorsa per lo acquisto dell'area, per la costruzione e le attrezzature degli impianti, secondo un piano di ammortamento della durata di anni 20 e in base al tasso agevolato del 2 per cento.

Il trasferimento della piena proprietà avverrà soltanto dopo il versamento all'amministrazione regionale della ultima rata annua di ammortamento.

Le spese di manutenzione straordinaria, durante il periodo ventennale di cui sopra, sono a carico dell'amministrazione regionale, mentre le spese di manutenzione ordinaria e le spese di assicurazione incendi del fabbricato sono a carico dell'acquirente;

b) gli organismi cooperativi ed associativi devono, a giudizio insindacabile dell'amministrazione regionale, dare garanzia di buona funzionalità e di capacità tecnica ed amministrativa a gestire gli impianti;

c) la richiesta di cessione in proprietà degli impianti da parte degli organismi interessati dovrà essere presentata alla amministrazione regionale entro cinque anni dalla data del collaudo degli impianti.

I proventi derivanti alla Regione dalla vendita degli impianti di cui sopra saranno introitati al cap. 198 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti (« Proventi delle vendite di beni patrimoniali »).

Art. 10.

Per facilitare il ricorso al credito di conduzione previsto dalle legislazioni statale e regionale in materia di credito agrario di esercizio, alle organizzazioni cooperative ed associative indicate negli articoli 1 e 3 può essere concessa la fideiussione della Regione limitatamente alle somme annualmente necessarie alla attuazione delle operazioni indicate negli articoli stessi e per le principali produzioni agricole e zootecniche locali e, comunque, non oltre il limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire ottocento milioni.

La fideiussione della Regione non può essere concessa alle organizzazioni cooperative ed associative che abbiano beneficiato o che intendano beneficiare delle provvidenze regionali o statali riguardanti interventi finanziari nelle spese di gestione per lo stesso anno finanziario.

Art. 11.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge le opere devono essere riconosciute rispondenti alle finalità che si prefigge di raggiungere la presente legge, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica; inoltre, tali opere devono essere commisurate, nella quantità e negli importi di spesa, alle effettive esigenze cui sono destinate, al comprensorio del quale sono al servizio ed alla reale entità delle produzioni agricole, forestali, zootecniche e degli allevamenti.

Art. 12.

La concessione delle fideiussioni della Regione a favore degli organismi cooperativi ed associativi è approvata dal consiglio regionale su proposta della giunta e sentito l'Istituto di credito agrario scelto dai richiedenti.

I provvedimenti per l'attuazione delle norme previste allo art. 9 sono adottati dal consiglio regionale. L'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste riferisce alla giunta in merito alla sussistenza o meno dei requisiti e della condizione indicata nei punti *b)* e *c)* dell'art. 9.

La concessione e la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 1 e 3 sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste.

La concessione delle provvidenze per le iniziative previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge è approvata dal consiglio regionale.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede alla istruttoria delle pratiche, alla determinazione delle spese ammissibili a contributo, al collaudo delle opere e al giudizio in merito alla loro rispondenza tecnico-economica alle finalità indicate nella presente legge e alle reali esigenze cui dovranno soddisfare.

Contro i provvedimenti e le proposte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, alla giunta regionale, che decide con provvedimento motivato e definitivo.

Art. 13.

Al fine di svolgere un organico programma di interventi, di coordinare ed armonizzare le norme regionali con quelle dello Stato e della Comunità economica europea, di attuare una migliore utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione, nonchè al fine di riservare ai richiedenti uniformità di trattamento, l'amministrazione regionale potrà provvedere alla integrazione della misura dei contributi previsti dagli analoghi provvedimenti legislativi dello Stato e della Comunità economica europea fino alla concorrenza delle misure di intervento finanziario regionale stabilite dalla presente legge.

Art. 14.

La concessione delle garanzie fideiussorie regionali previste dalla presente legge è subordinata all'impegno, da parte delle organizzazioni cooperative ed associative interessate, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni di gestione a periodici controlli, in ogni ampia forma, disposti dalla giunta regionale.

La concessione delle garanzie fideiussorie regionali è, altresì, subordinata all'impegno da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle organizzazioni cooperative ed associative interessate.

Art. 15.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, delle garanzie fideiussorie previste dalla presente legge, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, le garanzie fideiussorie su conforme parere della giunta regionale.

Art. 16.

Le norme di applicazione e di procedura per quanto concerne gli interventi regionali di cui alla presente legge relativi alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne, nonchè alla utilizzazione di legname, sono approvate con deliberazioni del consiglio regionale.

Art. 17.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie di cui alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico delle organizzazioni cooperative ed associative interessate, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati nuovi capitoli della parte spesa e della parte entrata dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1973 e seguenti, con stanziamento annuo di lire ottocentomilioni:

Cap. 248 della parte spesa. — Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito ed aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie regionali per finanziamenti a favore di organizzazioni cooperative ed associative (legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34).

Cap. 235 della parte entrata. — Entrate per riscossioni di crediti verso organizzazioni cooperative ed associative in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie regionali per finanziamenti (legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34).

Art. 18.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie regionali di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1973 e seguenti.

Art. 19.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalle organizzazioni cooperative ed associative interessate, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973 e seguenti.

Art 20.

Le spese derivanti a carico della Regione dagli interventi finanziari di cui alla presente legge, previste e autorizzate in complessive annue L. 150.000.000, saranno annualmente ripartite nei sottoindicati importi singoli annui massimi e imputate ai sottoriportati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa annua di L. 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

a) è aumentato da L. 30.000.000 a L. 45.000.000 lo stanziamento del capitolo di spesa n. 365, la cui dicitura viene modificata come segue: « Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (articoli 5, secondo comma, e 8, secondo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) »;

b) è aumentato da L. 30.000.000 a L. 130.000.000 lo stanziamento del capitolo di spesa n. 345, la cui dicitura viene modificata come segue: « Spese per interventi regionali per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta, nonchè per gli impianti e le relative attrezzature destinati alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e utilizzazioni boschive (articoli 1 e 7 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) ». Lo stanziamento annuo del capitolo stesso è stabilito in lire cento milioni per gli anni 1974 e seguenti;

c) è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa n. 373: « Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (articoli 5, primo comma, e 8, primo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) », con lo stanziamento annuo di L. 35 milioni.

Per la copertura della spesa complessiva annua di L. 150 milioni prevista per l'applicazione della presente legge è approvata la riduzione di corrispondente somma allo stanziamento del cap. 271 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, ecc. »), con stralci o dello stanziamento della corrispondente spesa relativa al disegno di legge in corso indicato al n. 4 dell'elenco allegato *F* della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 3.

Art. 21.

Sono revocate le norme della legge regionale 11 novembre 1965, n. 15, concernente la costruzione e la sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 ottobre 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. **35.**

Modificazioni agli articoli 94 e 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tre ultimi commi dell'art. 94 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'efficacia della graduatoria si limita, di regola, ai posti messi a concorso.

Quando la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore a quello dei posti a concorso e taluno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina, l'amministrazione può procedere, in sostituzione, alla nomina degli idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.

E' altresì riservata all'amministrazione la facoltà di procedere alla utilizzazione della stessa graduatoria per la copertura dei posti che si fossero resi vacanti nelle more del concorso o che si rendessero vacanti in seguito, limitatamente ai posti della stessa qualifica e grado e per i quali siano richiesti i medesimi requisiti.

La facoltà di cui al secondo comma può essere esercitata fino ad un anno dopo la data di approvazione della graduatoria; la facoltà di cui al terzo comma fino a sei mesi dopo la stessa data ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 182 delle norme in precedenza citate è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al segretario generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalla legge. Con l'approvazione della giunta regionale il segretario generale può delegare al vice segretario generale le funzioni rogatorie dei contratti: in questo caso la quota dei diritti di segreteria dalla legge assegnata al segretario generale spetterà al vice segretario generale ».

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1973

DUJANY

(1457)

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1973, n. **36.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 12 *novembre* 1973)

(1458)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. **37.**

Approvazione di maggiore spesa annua per l'assistenza integrativa regionale a favore dei ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione ai ciechi civili dell'assistenza integrativa regionale (« assegno di accompagnamento ») prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è approvata la maggiore spesa annua di lire cinquemilioni, a decorrere dall'esercizio 1973.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio 1973, è ridotta di lire cinquemilioni annui la spesa per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili, prevista dall'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1971, n. 12, modificata dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 26.

Art. 3.

Per l'applicazione degli articoli precedenti sono approvate le seguenti variazioni ai sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:

Variazione in aumento:

lo stanziamento annuo del capitolo 751 « Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (legge regionale 31 agosto 1972, n. 35)), è aumentato da lire trentaduemilioni a trentasettemilioni.

Variazione in diminuzione:

lo stanziamento annuo del capitolo 750 « Spese per l'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 20 maggio 1964, n. 6; 11 maggio 1965, n. 11; 11 novembre 1965, n. 21; 29 luglio 1967, n. 21; 28 agosto 1971, n. 12 e 23 maggio 1973, n. 26) », è ridotto da lire duecentocinquantacinquemilioni a duecentocinquantamilioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre **1973**

DUJANY

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. **38.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del « Consorzio irriguo di Gressan » con sede in Gressan.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta nell'interesse ed a favore del « Consorzio irriguo di Gressan », con sede in Gressan, fino alla concorrenza massima di L. 270.000.000 (duecentosettantamilioni) per l'accensione di un mutuo integrativo dell'importo di L. 207.500.000 (duecentosettemilionicinquecentomila), da contrarre con il predetto istituto di credito, in conformità dell'articolo 35, quarto e quinto commi, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia su 320 ettari nel territorio del comune di Gressan, oltre agli interessi, alle spese, alle imposte e agli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del « Consorzio irriguo di Gressan ».

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del « Consorzio irriguo di Gressan », di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del predetto consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia, come dal progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al « Consorzio irriguo di Gressan ».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti recuperi di spese a debito ed a carico del « Consorzio irriguo di Gressan », sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella

parte entrate e nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

Cap. 235 della parte entrate. — Entrate per riscossione di crediti verso il « Consorzio irriguo di Gressan », in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta, — con la previsione di entrata di L. 270.000.000.

Cap. 248 della parte spese. — Spese per il pagamento di somme all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del « Consorzio irriguo di Gressan » — con la previsione e lo stanziamento di spesa di L. 270.000.000.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione della concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo cap. 248 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal « Consorzio irriguo di Gressan », delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato nuovo cap. 235 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. **39**.

Norme per la costruzione, gestione e controllo di asili-nido comunali in Valle d'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Finalità dell'asilo-nido

Art. 1.

Gli asili-nido, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, provvedono alla custodia diurna dei bambini fino a tre anni di età, onde assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie e facilitare l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Tale forma di assistenza, che costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, deve garantire l'armonico sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino ed il suo avviamento alla vita sociale, favorendo tutte le attività di medicina preventiva rivolte ad evitare gli eventi morbosi di qualsiasi natura con particolare riguardo alle malattie infettive e contagiose.

Fabbisogno di asili-nido

Art. 2.

Il numero dei posti di asili-nido per ciascun comune o consorzio di comuni è stabilito, sulla base delle richieste degli enti locali, dalla giunta regionale, tenuto conto:

a) della concentrazione demografica infantile da 0 a 3 anni;

b) della concentrazione di attività industriali, commerciali, agricole e artigianali e di altre attività con impiego di mano d'opera femminile;

c) delle esigenze particolari delle popolazioni locali.

Ogni asilo-nido deve disporre di un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 50.

La giunta regionale può autorizzare i comuni ad istituire delle sezioni minime di asili-nido, strettamente annesse a preesistenti scuole materne, purchè in ognuna di esse siano rispettate le norme della presente legge.

Art. 3.

Allo scopo di favorire l'istituzione di asili-nido, tenuto conto della scarsa entità della consistenza numerica dei bambini in età compresa da 0 a 3 anni, in quasi tutti i comuni della Valle, la giunta regionale agevolerà la costituzione di consorzi di comuni per l'organizzazione dei predetti servizi, prevedendo anche negli edifici di nuova costruzione la presenza di servizi consultoriali in favore della madre e del bambino.

Art. 4.

I comuni e i consorzi di comuni, nel formulare la domanda di intervento finanziario regionale per la costruzione di asili-nido devono indicare e fornire le aree.

Nei comuni provvisti di piano regolatore generale o di altri strumenti di pianificazione, le aree per l'insediamento degli asili-nido devono essere comprese nelle località destinate a « servizi di quartiere ».

Nei comuni non ancora provvisti dei predetti Piani, le aree per l'insediamento degli asili-nido devono essere indicati in relazione alle previsioni di piano.

Art. 5.

L'area dell'asilo-nido deve avere un'estensione complessiva tale per cui sia assicurata ad ogni bambino una superficie di almeno mq. 40; in ogni caso la superficie scoperta non deve essere inferiore a tre volte quella coperta.

In via eccezionale e transitoria, la giunta regionale può autorizzare — in deroga al presente articolo ed in previsione della nuova costruzione — la sistemazione di sezioni di asili-nido in edifici preesistenti.

Requisiti tecnico-costruttivi

Art. 6.

Gli edifici da destinare agli asili-nido devono essere predisposti per unità funzionale-tipo dalle seguenti capienze:

unità per 30 posti-bambino;

unità per 50 posti-bambino.

Ai lattanti deve essere riservato almeno 1/5 dei posti e non più 1/3.

Art. 7.

L'edificio deve essere costituito da un unico corpo di fabbricato o da più corpi vicini, purchè tra le parti prospettanti di essi vi sia una distanza non minore di ml. 12.

L'edificio può essere realizzato ad uno o due piani; inoltre, in caso di necessità, è consentito di realizzare, in piano seminterrato e nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed igieniche, i locali per la centrale termica e per la lavanderia, nonchè i locali per deposito dispensa e magazzino, purchè ciò non comporti vincoli o limiti per l'area scoperta attrezzata.

I locali destinati ai bambini divezzi debbono essere in comunicazione con il giardino attrezzato e allo stesso piano, o mediante rampe o sede di facile accesso per i bambini stessi.

L'edificio deve avere volume aperto. Sono, tuttavia, ammessi cortili purchè i lati di chiusura non siano più di tre ed il lato minore sia almeno di ml. 12.

L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3.

Art. 8.

Il fabbricato deve essere a distanza tale dalle costruzioni che siano assicurate al medesimo e allo spazio scoperto attrezzato aria e luce in misura sufficiente.

In ogni caso devono essere osservati i seguenti distacchi minimi dalle costruzioni confinanti:

m. 12 per il lato degli ambienti del soggiorno;

m. 6 per il lato degli ambienti dei servizi.

Il lato prospiciente la strada deve essere distante dalla medesima almeno ml. 6.

Art. 9.

La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere distribuita tra i vari ambienti nelle misure stabilite dal successivo articolo per i locali ivi indicati.

Art. 10.

Il fabbricato dell'asilo-nido deve comprendere i seguenti locali raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:

1) ambienti per « lattanti », con una superficie complessiva di almeno mq. 4,50 per bambino, comprendente:

spogliatoio attrezzato di servizi, cucinetta, locali per il soggiorno e dormitorio con relativi servizi;

2) ambienti per « divezzi », con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per bambino, comprendente:

spogliatoio con eventuali servizi, sale di soggiorno per attività libere e guidate, refettorio con office, servizi e dormitorio;

3) ambienti di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile pari almeno a mq. 0,60 per bambino, comprendente:

ufficio di direzione e amministrazione, ufficio per visite mediche, ingresso con vano per il deposito per carrozzine;

4) ambienti per servizi generali e complementari con una superficie complessiva utile pari ad almeno mq. 1,90 per bambino, comprendente:

cucina, lavanderia con essiccatoio collegati verticalmente o orizzontalmente con reparto lattanti; guardaroba con stireria; dispensa, spogliatoio del personale e refettorio con relativi servizi; centrale termica.

Gestione

Art. 11.

La gestione degli asili-nido è affidata ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai comitati di gestione, democraticamente eletti secondo le norme che seguono.

Art. 12.

I comitati di gestione, nominati dai sindaci, sono composti da cinque membri, di cui:

a) uno designato dal comune o dal consorzio di comuni, che svolgerà le funzioni di presidente;

b) uno eletto dalle famiglie degli utenti;

c) il dirigente dell'asilo-nido;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) uno eletto dal personale dell'asilo-nido.

Per il comune di Aosta, il comitato di gestione sarà così formato:

a) due membri designati dal comune, di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre membri eletti dalle famiglie degli utenti;

c) il dirigente dell'asilo-nido;

d) due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) uno eletto dal personale dell'asilo-nido.

I membri del comitato durano in carica un biennio e possono essere nuovamente eletti e designati.

I membri che rappresentano la famiglie utenti decadono di diritto dalla carica, quando cessano di usufruire dell'asilo-nido.

Per la prima nomina dei comitati di gestione, i rappresentanti delle famiglie utenti sono designati — in via eccezionale — per sorteggio

Art. 13.

I comuni e i consorzi di comuni provvedono alla gestione generale unitaria degli asili-nido dei rispettivi territori e a tale scopo:

a) approvano la pianta organica del personale in conformità alle disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25, secondo il numero degli asili-nido e la loro ricettività;

b) stabiliscono il trattamento economico e normativo del personale in armonia con le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali;

c) deliberano lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per le spese di gestione, in esse comprese le retribuzioni del personale, le spese per le forniture e le spese di manutenzione dei locali e delle attrezzature;

d) coordinano l'attività di singoli asili-nido tra loro e promuovono la cooperazione dei medesimi con le altre istituzioni locali per la prima infanzia a carattere scolastico, assistenziale e di medicina preventiva;

e) concorrono nella gestione particolare dei singoli asili-nido per mezzo dei propri rappresentanti in seno ai comitati di gestione.

Art. 14.

La gestione particolare dei singoli asili-nido rientra nella competenza dei rispettivi comitati di gestione. A tale scopo questi provvedono a:

a) formare ogni anno entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo e consuntivo relativi alla gestione; i bilanci sono soggetti all'approvazione dei comuni e dei consorzi di comuni;

b) erogare i fondi assegnati all'asilo-nido dal comune o dal consorzio di comuni, in base al bilancio approvato, esclusi i fondi per le spese del personale e per la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature, alla cui erogazione provvede direttamente l'ente; detti fondi sono versati al comitato all'inizio di ogni bimestre secondo le previsioni di spesa e di impegno relative allo stesso periodo;

c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, stabilendo anche, ove necessario, l'ordine della precedenza a norma del successivo art. 19;

d) fissare l'orario giornaliero di apertura dell'asilo-nido a norma del successivo art. 20;

e) formare ed approvare il regolamento delle funzioni del personale, a norma dei successivi articoli 22, 23, 24 e 25;

f) segnalare al comune o al consorzio di comuni tutte le questioni relative al personale e quelle concernenti la gestione dell'asilo-nido, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

Art. 15.

Il comitato si riunisce in seduta ordinaria, una volta al mese, in seduta straordinaria tutte le volte che sia convocato dal presidente nonchè quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni devono essere effettuate con almeno cinque giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno ventiquattro ore di anticipo per le sedute straordinarie.

Il comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Organizzazione e funzionamento

Art. 16.

Possono usufruire dell'asilo-nido tutte le famiglie che siano domiciliate o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido stesso è destinato a servire.

I requisiti del domicilio e della prestazione lavorativa, qualora non risultino, rispettivamente, dai registri anagrafici e da attestazioni del datore di lavoro, sono accertati a mezzo di apposita indagine da disporsi da parte della direzione dello asilo-nido secondo criteri fissati dal comitato di gestione.

Art. 17.

All'asilo-nido possono essere ammessi tutti i bambini sino ai tre anni, che non risultino affetti da malattie contagiose.

Hanno titolo per l'ammissione anche i bambini che presentino minorazioni psico-fisiche e sensoriali, tali da non impedire in maniera assoluta e permanente — a giudizio dei sanitari — la frequenza di una comunità infantile.

Per i bambini non ammessi all'asilo-nido, ai sensi del precedente comma, l'amministrazione regionale promuoverà altre iniziative assistenziali.

Art. 18.

Il comitato di gestione dell'asilo-nido ha il compito di accogliere le domande di ammissione, tenendo presente che — in eccedenza di richieste — hanno la precedenza quelle famiglie che dimostrino maggior bisogno del servizio, sia per le condizioni economiche e sociali dei componenti, ovvero per il numero e l'età dei medesimi, sia per la natura e durata della loro attività lavorativa.

In ogni caso va rispettato il seguente ordine di precedenza:

a) i bambini che siano in stato di abbandono o in condizioni di privazione del minimo di assistenza;

b) i figli di madri nubili o vedove o abbandonate o divorziate o con il marito detenuto o sottoposto a misure detentive o ricoverato per malattia cronica, qualora versino in condizioni economiche disagiate;

c) i bambini i cui genitori versino in stato di grave indigenza;

d) i bambini che vivono in condizioni palesemente malsane.

Art. 19.

I comitati di gestione hanno la facoltà di ammettere i bambini all'asilo-nido gratuitamente o mediante corresponsione di quote da parte delle famiglie, in proporzione alle loro condizioni economiche. La partecipazione delle famiglie non deve comunque superare un terzo del costo medio per presenza.

L'asilo-nido è al servizio delle famiglie utenti per tutta la durata dell'anno solare, con il rispetto delle festività indicate nella legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'orario giornaliero dell'asilo-nido viene deliberato dal comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze delle famiglie degli utenti e dell'orario di lavoro del personale.

Il comitato di gestione può deliberare la chiusura temporanea dell'asilo-nido per un periodo pari a giorni feriali dodici nella stagione estiva e a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura non può superare nel corso dell'anno solare complessivi giorni feriali ventiquattro, salvo casi e necessità di ordine igienico-sanitario.

Art. 20.

Quando in un comune o in una circoscrizione di più comuni esistano distanze notevoli tra le abitazioni degli utenti e la sede dell'asilo-nido, i comitati di gestione organizzeranno idonei servizi gratuiti per il trasporto giornaliero dei bambini

Qualora in un comune o consorzio di comuni esistano più asili-nido, si dovrà provvedere alla organizzazione centralizzata dei servizi di lavanderia e stireria.

Personale

Art. 21.

I comuni o consorzi di comuni debbono destinare agli asili-nido personale qualificato di nuova assunzione o già in servizio presso gli enti stessi, in numero sufficiente ad assicurarne il buon funzionamento.

Ogni asilo-nido dovrà disporre di personale stabile e della consulenza di un'équipe di esperti messa a disposizione dalla amministrazione regionale e formata da: un pediatra, un pedopsichiatra, uno psicologo e personale di servizio sociale a carattere itinerante.

Il personale stabile, alle dipendenze dei comuni o dei consorzi di comuni, sarà costituito da:

1) una vigilatrice con funzioni direttive;

2) puericultrici;

3) governanti e personale dei servizi generali.

Art. 22.

La vigilatrice d'infanzia dell'asilo-nido deve:

1) svolgere funzioni direttive sia nell'attività di economato, sia nella sorveglianza del personale;

2) organizzare l'attività interna dell'asilo-nido, la formazione dei gruppi e l'assegnazione di essi al personale, la determinazione degli orari delle varie attività e degli interventi psico-pedagogici che devono essere attuati per ogni bambino dal personale di assistenza;

3) coadiuvare il pediatra durante le visite dei bambini;

4) indirizzare e coordinare l'attività delle puericultrici e dell'altro personale, affinchè l'andamento dell'asilo-nido si svolga nel rispetto delle migliori norme dell'igiene fisica e mentale;

5) mantenere i rapporti tra l'istituzione e le famiglie utenti.

Art. 23.

Le puericultrici devono provvedere alla custodia ed alla cura dei bambini sotto la loro diretta e personale responsabilità, secondo le specifiche necessità dei singoli bambini ed in conformità alle norme igienico-sanitarie ed agli orientamenti dell'asilo-nido.

Esse saranno in numero di una ogni cinque bambini fino ai sei mesi di età, ovvero una ogni otto bambini di età superiore.

Art. 24.

Il personale dei servizi generali è costituito:

a) da una cuoca;

b) da una governante fino a 30 bambini;

c) da una addetta al servizio di lavanderia e guardaroba, fino a 30 bambini.

Art. 25.

In attesa dell'attuazione dell'unità sanitaria locale, i comuni o consorzi di comuni che abbiano più di quattro asili-nido debbono incaricare per gli stessi uno specialista in pediatria.

I comuni o consorzi di comuni che abbiano la gestione di uno solo asilo-nido debbono avvalersi della prestazione periodica di un pediatra.

Per quanto attiene alla sfera psico-pedagogica, i bambini faranno capo agli appositi servizi medico-psico-pedagogici esistenti e ai similari servizi che saranno promossi dall'amministrazione regionale.

L'attività di servizio sociale sarà curata da assistenti sociali appositamente incaricate dall'amministrazione regionale.

Art. 26.

Per ogni asilo-nido le mansioni del personale saranno determinate dal comitato di gestione, con apposito regolamento interno approvato dai comuni in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 27.

Nella fase di prima attuazione della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, l'assunzione del personale tecnico si effettuerà mediante pubblico concorso per soli titoli.

Oltre alla conoscenza della lingua francese, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) vigilatrice d'infanzia;

b) puericultrice;

c) assistente Montessori, maestra di scuola materna, economa, dietista, insegnante elementare, assistente sanitaria visitatrice, infermiera pediatrica.

Finanziamenti

Art. 28.

I comuni o i consorzi di comuni provvedono al finanziamento delle spese per la costruzione di asili-nido e alle spese per la loro gestione, con il concorso finanziario prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con il concorso finanziario integrativo della Regione ai sensi della presente legge.

Art. 29.

La Regione concorre al finanziamento delle spese per la costruzione, gli impianti e l'arredamento degli asili-nido con un contributo, sino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento, in aggiunta del contributo dello Stato.

Il contributo finanziario della Regione, relativamente agli impianti e all'arredamento, sarà altresì concesso ai comuni o consorzi di comuni che istituiranno l'asilo-nido in preesistenti costruzioni, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.

Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa annua massima di lire cento milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977.

Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di lire cento milioni è approvata l'istituzione del seguente cap. n. 770-*bis* nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: « Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di asili-nido », con lo stanziamento annuo di lire cento milioni, somma da prelevare dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in conto di perfezionamento, spese in conto capitale, allegato *F*).

Art. 30.

L'amministrazione regionale concorre alle spese di gestione annuale degli asili-nido, in aggiunta del contributo dello Stato, fino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento delle spese stesse, risultanti dai consuntivi di gestione.

Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa annua massima di lire cinquanta milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977.

Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di lire cinquanta milioni è approvata l'istituzione del seguente cap. n. 735 nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: « Spese per contributi nelle spese di gestione di asili-nido », con lo stanziamento annuo di lire cinquanta milioni, somma da prelevare dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese correnti - allegato *E*).

Art. 31.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 40.

Concessione di contributi annui regionali al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'interesse con la giunta regionale.

Art. 2.

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazione della giunta regionale e sarà effettuato alla tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'esecuzione della presente legge si provvederà mediante imputazione all'apposito cap. 239 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e al corrispondente capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

Variazioni in aumento alla parte entrata:

Lo stanziamento del cap. 6 (provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*), della legge 5 dicembre 1971, n. 1065) è aumentato di L. 40.000.000 (quarantamilioni).

Variazioni in aumento alla parte spesa:

Lo stanziamento del cap. 239 (contributi al comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità) è aumentato di L. 40.000.000 (quarantamilioni).

Art. 4.

La giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 41.

Aumento della spesa annua per l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombro della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'intervento finanziario regionale previsto dalla legge regionale 26 giugno 1972, n. 10, è autorizzato per il quadriennio 1973-1976 l'aumento della spesa massima da lire 200 milioni a lire 300 milioni.

Lo stanziamento del cap. 512 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1974, 1975 e 1976 (« Spese, contributi e sussidi per la manutenzione di strade comunali, sgombroneve e spese accessorie ») viene aumentato da lire 200 milioni a lire 300 milioni annui.

Alla copertura ed al finanziamento della maggiore spesa annua di lire 100 milioni si provvede mediante prelievo della corrispondente somma al cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese correnti, allegato *E* »).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1973

DUJANY

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. 42.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30, parzialmente modificata con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 23, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1973 la Regione corrisponderà alla locale cassa mutua regionale di malattia per gli esercenti attività commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale, per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica prevista dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 11 della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, una quota annua integrativa pro-capite per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile ai sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore a un terzo del contributo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera *b*) dell'art. 38 della legge statale succitata, modificato con successiva legge 25 novembre 1971, n. 1088, e per un importo massimo di L. 18.000.000.

Art. 2.

La maggior spesa annua, prevista in L. 5.000.000, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge sarà imputata al cap. 752 (« Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali ») del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1973 ed al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni seguenti: a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 13.000.000 a L. 18.000.000 a decorrere dall'anno 1973.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di L. 5.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 752 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, da L. 13.000.000 a L. 18.000.000, mediante prelievo della somma di L. 5.000.000 dal capitolo di spesa 26 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese correnti, allegato *E* »).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 dicembre 1973

DUJANY

(1602)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740610)